

Riconoscimento crediti, sede di tirocinio, obbligo di frequenza per gli iscritti al TFA per le classi A042, A047, A048, A049

Il seguente regolamento è estratto dal documento UMI-SIF “Proposte per alcuni aspetti organizzativi del TFA: riconoscimento crediti, sede di tirocinio, obbligo di frequenza” datato 13 dicembre 2012 e approvato dal dipartimento di matematica il 23 gennaio 2013.

A) Riconoscimento crediti per i soprannumerari

Questo punto si applica a coloro che hanno superato l'esame di ammissione alla SSIS e non hanno completato il corso di studi. In questo caso si riconoscono crediti (di tutti i tipi, anche tirocinio) per eventuali attività coerenti già seguite (e valutate) a suo tempo presso la SSIS (in particolare se nella medesima classe) fino a metà crediti ma non di più. Tale attività va documentata punto per punto riportando le valutazioni ottenute.

B) Riconoscimento crediti per coloro che sono abilitati con la SSIS in classi affini

Questo punto si applica ai già abilitati SSIS in classi affini, ad esempio abilitati SSIS nella 47, nella 48 o nella 38, iscritti ora al TFA per la 49:

- crediti di didattica disciplinare e laboratori pedagogico-didattici fino a 9 crediti;
- crediti di scienze dell'educazione fino a 9 crediti; solo per un già abilitato SSIS si possono riconoscere 12 crediti di scienze dell'educazione, ma non i 6 crediti per i bisogni speciali (salvo che lo studente abbia anche l'abilitazione al sostegno);
- crediti per il tirocinio (svolto in ambito SSIS) fino a 10 crediti;

C) Riconoscimento crediti per coloro che sono di ruolo in classi affini

Questo punto si applica al personale di ruolo in classi affini (per esempio per chi ha superato un concorso ed è di ruolo nella 47 o 48 o 38 e vogliono accedere alla 49):

- crediti di didattica disciplinare e laboratori pedagogico-didattici fino a 9 crediti;
- crediti di scienze dell'educazione fino a 9 crediti;
- crediti per il tirocinio fino a 10 crediti (in particolare, è opportuno che svolgano tirocinio nella disciplina in cui non sono di ruolo: nel caso dell'es. citato sopra, di fisica)

D) Riconoscimento crediti per attività di servizio

1. Questo punto si applica a coloro che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio

- crediti di didattica disciplinare e laboratori pedagogico-didattici: 9 crediti;
- crediti per il tirocinio: 10 crediti

2. Per coloro che hanno prestato almeno 180 giorni di servizio

- al massimo 5 crediti di tirocinio (e nessun credito di didattica disciplinare)

In generale giorni di servizio debbano essere stati fatti entro la data di scadenza della iscrizione e prestati nella classe per cui lo studente è iscritto; tuttavia si possono concedere:

- per chi è iscritto al TFA per la 38, anche servizi prestati nella classe 49;
- per chi è iscritto al TFA per la 47, anche servizi prestati nelle classi 48, 49;
- per chi è iscritto al TFA per la 48, anche servizi prestati nelle classi 47, 49;
- per chi è iscritto al TFA per la 49, anche servizi prestati nelle classi 38, 47, 48;

Regole generali

1. Di norma il totale di eventuali riconoscimenti non deve superare la metà di ogni area e in ogni caso a nessun candidato si può consentire di effettuare meno di 8 crediti di tirocinio (infatti, qualunque sia l'esperienza maturata dal candidato, si dovrebbe tutelare il valore formativo del tirocinio diretto che è cosa diversa dal servizio svolto).
2. I corsi da seguire per uno studente che abbia diritto a riconoscimenti o riduzioni non sono scelti dallo studente stesso; la commissione che si occuperà dei piani di studio assegnerà ad ogni studente il percorso da seguire.
3. Non si riconoscono crediti di tirocinio per attività di insegnamento salvo quanto previsto ai punti precedenti.
4. Non si riconoscono crediti conseguiti nella LS – LM.
5. Non si riconoscono crediti per altri corsi di perfezionamento o master. Tali competenze sono infatti già valutate come titoli per l'accesso.
6. Per coloro che svolgono una attività di insegnamento è consentito svolgere il tirocinio nella sede di servizio (DM 93 30/11/2012) anche se fuori regione, purché siano presenti le condizioni indispensabili (disponibilità di un docente della classe di concorso del tirocinante con i requisiti previsti dal DM 249, la possibilità di stipulare le necessarie convenzioni con la Scuola quando è fuori regione, la possibilità di stabilire e mantenere adeguati contatti tra il tutor del tirocinante e il tutor coordinatore). In alternativa si proporranno sedi limitrofe rendendo comunque compatibile l'attività di servizio con il tirocinio.
7. L'obbligo di frequenza del 70% per ciascuna delle due aree, *scienze dell'educazione e didattiche disciplinari*, è riferita ai singoli corsi.